

APERTURA CONTO WEBANK

Data richiesta:

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE (COSI' INDICATO ANCHE IN CASO DI PIU' INTESTATARI)

INTESTATARIO I

Nome:		Cognome:	
Nato a:		Prov.:	il
Residente in:		N.:	
Comune:		Cap:	
Prov.:		Cittadinanza:	
Sesso:	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Codice Fiscale:	
Documento di identità:		Numero	
Luogo di emissione:		Rilasciato da:	il
Telefono (casa):		Indirizzo e-mail:	
Telefono (lavoro):		Titolo di studio:	
Telefono (cellulare):			

Identificazione:

INTESTATARIO II (opzionale)

Nome:		Cognome:	
Nato a:		Prov.:	il
Residente in:		N.:	
Comune:		Cap:	
Prov.:		Cittadinanza:	
Sesso:	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Codice Fiscale:	
Documento di identità:		Numero	
Luogo di emissione:		Rilasciato da:	il
Telefono (casa):		Indirizzo e-mail:	
Telefono (lavoro):		Titolo di studio:	
Telefono (cellulare):			

Identificazione:

INTESTATARIO III (opzionale)

Nome:		Cognome:	
Nato a:		Prov.:	il
Residente in:		N.:	
Comune:		Cap:	
Prov.:		Cittadinanza:	
Sesso:	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Codice Fiscale:	
Documento di identità:		Numero	
Luogo di emissione:		Rilasciato da:	il
Telefono (casa):		Indirizzo e-mail:	
Telefono (lavoro)*:		Titolo di studio*:	
Telefono (cellulare)*:			

Identificazione:

DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO

Spazio destinato alla compilazione esclusivamente da parte di funzionari delle agenzie del Gruppo Bancario Bipiemme

L'identificazione diretta del Cliente ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica del Cliente e del titolare effettivo ai sensi della normativa Antiriciclaggio è stato effettuato da:

cognome e nome	codice matricola
numero agenzia	Banca
Luogo e Data	Firma

Spazio destinato alla compilazione esclusivamente da parte di promotori finanziari

Il promotore dichiara di aver proceduto all'adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 18 del D. L.gs 231/07 ed attesta che sussiste corrispondenza tra la generalità del documento di identità del Cliente con i dati riportati nel presente modulo.

cognome e nome	
Luogo e Data	Firma

DATI DEL PROMOTORE FINANZIARIO

Codice del Promotore Finanziario che ha assistito il Cliente nell'apertura dei rapporti con la Banca

Codice Promotore Finanziario:

Cognome e nome:

TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per poter comunicare con Lei attraverso tecniche a distanza quali, ad esempio, la posta elettronica o il telefono, necessitiamo del Suo consenso. A tal proposito informiamo il Cliente che l'operatività a distanza caratterizza tutti i servizi offerti da Webank S.p.A.. Ne consegue che, in mancanza del Suo consenso, saremo impossibilitati a procedere all'apertura dei rapporti che ci ha richiesto. A tale fine il Cliente prestando di seguito il proprio consenso, dichiara e garantisce che il proprio sistema informatico (personal computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme di tutti i documenti inviati o comunque messi a disposizione da Webank per tutta la durata dei rapporti che il Cliente è interessato a concludere.

Presto il Consenso

Non presto il Consenso

ESTRATTO CONTO E CONTABILI

In forza del servizio "Estratto conto e contabili" il Cliente può scegliere di ricevere le comunicazioni relative ai servizi Webank presso la propria casella postale privata, il cui accesso sul Sito può avvenire a cura del Cliente stesso mediante utilizzo di Sistemi di Identificazione (Codice Cliente e Password). La disponibilità di nuove comunicazioni verrà notificata presso l'indirizzo di posta elettronica indicato nel Quadro Anagrafico di sopra. Il Cliente ha facoltà di decidere, in ogni momento, di richiedere la variazione dell'opzione scelta nella parte privata del Sito, sempre mediante l'utilizzo dei Sistemi di Identificazione.

La scelta dell'indirizzo di casella postale privata consente al Cliente il risparmio delle spese di emissione e spedizione che, invece, vengono addebitate in caso di invio delle comunicazioni in forma cartacea. Dette spese, indicate nella documentazione di trasparenza relativa al conto Webank, sono adeguate, proporzionate e comunque non superiori ai costi sostenuti dalla Banca per l'invio e la produzione delle comunicazioni in forma cartacea.

Il Cliente dichiara di volersi avvalere del servizio "Estratto conto e contabili" per il conto corrente ed i rapporti accessori ed elegge a tal fine domicilio speciale presso la casella postale privata con accesso riservato sul Sito e notifica presso l'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente nel Quadro Anagrafico di sopra.

Con la scelta del servizio "Estratto conto e contabili" il Cliente dà atto di essere consapevole dei rischi derivanti dall'utilizzo di un sistema di rendicontazione disponibile esclusivamente on line, e si impegna a provvedere alla tempestiva consultazione delle comunicazioni inviate dalla Banca, che non è tenuta a darne preavviso al Cliente, e all'eventuale salvataggio delle stesse comunicazioni su supporto duraturo adeguato al recupero della copia integrale e conforme della documentazione legale per tutta la durata del rapporto.

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza (solo se diverso dall'indirizzo di residenza) - riferito al conto corrente, per tutti gli intestatari:

Presso il seguente domicilio:

Indirizzo:

N.:

Comune:

Cap:

Prov:

L'opzione sopra selezionata dal Cliente non ha effetto in relazione all'invio delle notifiche giudiziarie per le quali resta valido l'indirizzo di residenza del Cliente. Indipendentemente dalla scelta effettuata, il Cliente è consapevole che, trattandosi di banca "on line", Webank rende disponibile sul Sito tutta la documentazione legale ed informativa relativa ai rapporti con la Banca, e ciò con valore legale di costante conoscibilità.

ELEZIONE DI DOMICILIO CAI

Ai sensi della normativa istitutiva della Centrale d'Allarme Interbancaria, D.Lgs. n. 507/99, il domicilio sotto indicato verrà specificamente utilizzato ai fini dell'eventuale inoltro da parte della Banca del preavviso di iscrizione in archivio (CAI) e di revoca di autorizzazione ad emettere assegni bancari e postali (c.d. revoca di sistema), previsto in caso di mancato pagamento totale o parziale di un assegno.

Presso il domicilio eletto ai sensi del D.Lgs.n.507/99 – Centrale d'allarme Interbancaria (CAI)

Indirizzo:

N.:

Comune:

Cap:

Prov:

Presso il domicilio eletto ai sensi del D.Lgs.n.507/99 – Centrale d'allarme Interbancaria (CAI)

Indirizzo:

N.:

Comune:

Cap:

Prov:

Presso il domicilio eletto ai sensi del D.Lgs.n.507/99 – Centrale d'allarme Interbancaria (CAI)

Indirizzo:

N.:

Comune:

Cap:

Prov:

SPAZIO RISERVATO AD EVENTUALI PROMOZIONI/CONVENZIONI

CODICE PRESENTATORE

Codice Presentatore:

CONTO WEBANK E BANCOMAT

SEZIONE I - INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Cliente dichiara: (i) che l'acquisizione nel Sito della documentazione legale da parte del richiedente l'apertura del Conto Webank è stata effettuata, anche ai fini dell'attestazione del ricevimento della stessa, da parte di tutti gli intestatari dei rapporti che il Cliente è interessato a concludere; (ii) di avere letto attentamente l'Informativa precontrattuale sui contratti e servizi a distanza consegnata online dalla Banca e salvata dallo stesso Cliente su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme della documentazione legale per tutta la durata del rapporto che il Cliente è interessato a concludere; (iii) di essere consapevole dei rischi connessi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza.

Prima della sottoscrizione del presente Modulo di richiesta, il Cliente viene informato che: (i) è suo diritto richiedere copia completa dei documenti contenenti le Condizioni Webank (come di seguito definite) per una ponderata valutazione del loro contenuto; (ii) tale diritto non può essere sottoposto a termini e condizioni; (iii) la consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto. Il Cliente dichiara di **essersi avvalso** del suddetto diritto e riconosce di aver stampato e/o salvato su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme dei documenti contrattuali per tutta la durata del rapporto che il Cliente è interessato a concludere.

SEZIONE II - CONTRATTO

Le condizioni contrattuali ed economiche che regolano il Conto Webank ed i servizi accessori (di seguito indicate come le "Condizioni Webank") sono contenute nei seguenti documenti legali:

- Documento di Sintesi del Conto Webank (il "Documento di Sintesi")
- Condizioni Generali per l'apertura dei rapporti con Webank (le "Condizioni Generali")
- il presente Modulo di Richiesta Webank (il "Modulo di Richiesta")

Le Condizioni Webank vanno sempre lette e considerate in stretta correlazione con i seguenti documenti: Principali diritti del cliente, Guida pratica al conto corrente, Guida pratica e modulo per ricorrere all'Arbitro, Foglio Informativo del Conto Webank (il Foglio Informativo) e l'Informativa sui contratti e servizi a distanza Webank, costantemente aggiornati e sempre disponibili sul Sito che lo stesso Cliente ha consultato personalmente e su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme degli stessi per tutta la durata del rapporto che il Cliente è interessato a concludere. In particolare, il Cliente prende atto ed accetta che le Condizioni Economiche riportate nel Documento di Sintesi e pubblicate sul Sito saranno applicabili alla data di conclusione del presente Contratto. A tale riguardo, la Banca nel confermare la conclusione del Contratto allegherà le condizioni economiche applicabili in apertura del rapporto. Eventuali successive modifiche verranno comunicate e applicate al Cliente ai sensi di Legge e di Contratto.

Compilando nel Sito la richiesta di attivazione del Conto Webank, il Cliente ha scelto di avvalersi dei servizi a distanza di Webank (i.e. "Servizio Webank") e della presente modalità di conclusione del contratto relativo al Conto Webank, selezionando l'apposita opzione ("Apri subito il ContoWebank"). La modalità alternativa alla presente è la conclusione del contratto presso gli intermediari convenzionati o la richiesta della spedizione della modulistica contrattuale relativa al Conto Webank presso l'indirizzo postale da Lei prescelto.

Il presente Modulo consente di richiedere l'apertura del Conto Webank e dei servizi connessi, tutti regolati dalle Condizioni Webank, costantemente pubblicate sul Sito anche su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme degli stessi per tutta la durata del rapporto che il Cliente è interessato a concludere. In particolare, si richiamano all'attenzione le seguenti norme e previsioni contrattuali che il Cliente dichiara di accettare:

Convenzioni di assegno: 1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. All'atto del rilascio del modulo per assegni della Banca il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di non interdizione di cui all'art. 124 del R.D. 1736/33 (di seguito la "Legge Assegni"). I moduli per assegni sono rilasciati dalla Banca muniti della clausola di "non trasferibilità", salvo che il Cliente non richieda il rilascio di moduli di assegni bancari in forma libera. La Banca rilascia discrezionalmente i moduli per assegni e comunque solo nel caso in cui il Cliente sia in possesso dei requisiti indicati dalla Banca nella documentazione di trasparenza, ovvero nelle apposite sezioni del Sito. 2. Il Cliente è tenuto a custodire con la massima cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. 3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere immediatamente restituiti alla Banca. 4. In caso di prelievi o pagamenti a mezzo Carta Bancomat/Pago Bancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, riportate nella Sezione relativa ai Servizi di Pagamento, Sottosezione relativa al "BANCOMAT/PAGOBANCOMAT - Modalità d'uso della Carta", la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto. Tale disposizione si applica anche in caso di prelievi e/o di pagamenti effettuati a mezzo di altre carte di pagamento e/o di credito. 5. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali contestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.

Depositi in sottoconti tecnici accessori al conto corrente Art. 1 - 1. Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca ad attivare sottoconti di natura tecnica, accessori e comunque parte del medesimo conto corrente. 2. I depositi effettuati dal Cliente nei sottoconti tecnici del conto corrente sono regolati dalle presenti norme, dalle relative norme presenti nell'apposita sezione del Sito e, per quanto ivi non disciplinato, dalle norme contenute nella Sezione relativa al "Conto Corrente Bancario". Art. 2 - 1. Gli interessi sulle somme depositate nei sottoconti tecnici sono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita per ciascun sottoconto tecnico ed indicata nelle rispettive condizioni economiche. In particolare, ciascuno dei sottoconti potrà prevedere una specifica remunerazione differente da quella del conto corrente. 2. La Banca si riserva di stabilire un limite minimo e massimo per gli importi e la remunerazione delle somme depositate nei sottoconti. Gli interessi vengono liquidati secondo periodicità e modalità indicate nelle condizioni economiche indicate nel Documento di Sintesi e sul Sito. 3. Le operazioni di accredito e di addebito verranno effettuate esclusivamente a valere sul conto corrente di corrispondenza. Tuttavia, se un'operazione di addebito supera la "disponibilità" del conto corrente di riferimento, la Banca è autorizzata a prelevare dai sottoconti tecnici un importo tale da riportare la consistenza del conto corrente di corrispondenza ad un saldo positivo. Per le operazioni di accredito, invece, il Cliente ha sempre facoltà di impartire alla Banca istruzioni di trasferimento diretto delle somme su uno o più sottoconti tecnici. L'estinzione del conto corrente comporta l'automatica estinzione di tutti i relativi sottoconti tecnici ad esso accessori. Art. 3 - 1. Il Cliente ha sempre facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi sui sottoconti tecnici. Art. 4 - 1. La Banca, su richiesta del Cliente, potrà fissare vincoli anche parziali sulle somme depositate nei sottoconti tecnici accessori al conto corrente. Dette somme sono assoggettate a vincolo di indisponibilità fino alla data di scadenza fissata (deposito vincolato). 2. Dal vincolo può derivare una maggiore o minore remunerazione delle somme depositate nel sottoconto tecnico. 3. La Banca si riserva di stabilire un limite minimo e massimo per le somme assoggettate a vincolo di indisponibilità. La Banca si riserva, altresì, di stabilire un limite minimo e massimo per la remunerazione delle somme vincolate. Gli interessi vengono liquidati secondo periodicità e modalità indicate nelle condizioni economiche. Art. 5 - 1. Il Cliente ha facoltà di svincolare in ogni momento, in tutto o in parte, gli importi vincolati mediante prelievo effettuato a valere sulla disponibilità del relativo sottoconto. 2. Se un'operazione di prelievo supera la "disponibilità" del conto corrente di riferimento e delle somme non assoggettate a vincolo depositate nei sottoconti, la Banca è autorizzata a svincolare le somme assoggettate a vincolo per un importo tale da riportare la consistenza del conto corrente di corrispondenza ad un saldo positivo. 3. In presenza di più depositi vincolati la Banca decurerà quello con scadenza più prossima. 4. I prelievi di tutta o parte della somma depositata (anche se operati dalla Banca in forza dell'autorizzazione di cui sopra) prima della scadenza convenuta comportano la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, con effetti retroattivi, e conseguente applicazione delle condizioni economiche vigenti per le somme depositate nel sottoconto non vincolato. Tali condizioni saranno ricavabili dalla sezione privata del Sito e dei Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento. 5. Se i prelievi di cui al precedente comma 4 sono eseguiti: (i) dalla Banca, le condizioni economiche di favore verranno meno sull'intera somma vincolata, e ciò anche se il prelievo riguarda solo parte della predetta somma vincolata; (ii) dal Cliente, le condizioni economiche di favore verranno meno esclusivamente per l'importo prelevato; Art. 6 - 1. Il tasso di interesse pattuito si applica a decorrere dal giorno in cui viene costituito il vincolo e sino alla sua estinzione alla data di scadenza fissata. Art. 7 - 1. Gli interessi maturati a valere sul deposito vincolato sono liquidati alla scadenza del vincolo e vengono accreditati sul relativo sottoconto con la medesima data valuta. Fermo quanto precede gli interessi sono disponibili decorso il termine indicato nei Fogli Informativi. 2. L'importo del deposito vincolato viene annotato periodicamente sull'estratto conto inviato al Cliente. 3. Nel caso in cui il correntista richieda l'estinzione del conto corrente di corrispondenza, il deposito vincolato verrà automaticamente svincolato. Qualora l'estinzione avvenga prima della scadenza pattuita essa comporterà la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo con effetti retroattivi e conseguente applicazione delle condizioni economiche vigenti per le somme depositate nel sottoconto non vincolato. Tali condizioni saranno ricavabili dalla sezione privata del Sito e dei Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.

Recesso dal contratto di conto corrente bancario e/o dalla convenzione di assegno: 1. Il Cliente ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, dandone comunicazione per iscritto alla Banca. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto e di tutti i servizi che ad esso accedono, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal contratto comporterà altresì il pagamento da parte della Banca di tutto quanto sia dovuto al Cliente. Salvo diverso accordo, qualora la comunicazione di recesso pervenga alla Banca dopo che una disposizione di pagamento a valere sul conto sia divenuta irrevocabile, il rapporto di conto corrente non potrà essere estinto prima dell'esecuzione dell'operazione medesima. 2. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella indicata. 3. In deroga a quanto previsto nel primo e nel quinto comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. 4. La Banca ha il diritto: (i) di recedere dal contratto di conto corrente con un preavviso di 2 mesi, dandone comunicazione all'indirizzo comunicato dal Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. PDF o email); (ii) di recedere dalla convenzione di assegno con un preavviso di 15 giorni dandone comunicazione all'indirizzo comunicato dal Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. PDF

o email). I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sussista una giusta causa, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata. 5. Il recesso dal contratto da parte della Banca provoca la chiusura del conto corrente e della inerente convenzione di assegno nonché di tutti i servizi che accedono al conto, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal contratto comporterà altresì il diritto di esigere sempre il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. 6. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni. 7. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto. 8. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatori o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatori, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

Determinazione e modifica delle condizioni 1. Le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle di natura economica) applicate ai rapporti in essere con il Cliente sono contenute nella modulistica contrattuale relativa allo specifico rapporto consegnata e sottoscritta dal Cliente, nonché sempre disponibile sul Sito e/o nei locali della Banca aperti al pubblico. **2.** Fatto salvo quanto previsto per i "Servizi di Pagamento", la Banca, in presenza di giustificato motivo, si riserva la facoltà di proporre modifiche e/o adeguamenti e/o integrazioni (sia sfavorevoli, sia favorevoli al Cliente) alle norme generali e particolari, alle condizioni economiche ed alle autorizzazioni previste nelle presenti Condizioni Generali e/o nei contratti relativi ai singoli rapporti. Resta fermo che nei contratti relativi a rapporti a tempo determinato la facoltà di proporre modifiche unilaterali da parte della Banca sarà limitata esclusivamente alle clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. **3.** In caso di modifiche sfavorevoli al Cliente le proposte di cui al precedente comma saranno validamente effettuate dalla Banca nel rispetto di un termine di preavviso minimo di due mesi, mediante: (i) pubblicazione: ad esempio sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico, e (ii) comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su supporto cartaceo o altro supporto durevole: ad esempio su file Portable Document Format ("PDF") o messaggio di posta elettronica ("e-mail"). L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà per tacita accettazione del Cliente ove il Cliente non receda, senza spese e senza penalità, dal relativo contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica così come indicata nella suddetta comunicazione. In tal caso, sino alla data del recesso, saranno applicate al Cliente le condizioni contrattuali precedentemente pattuite. **4.** In caso di modifiche favorevoli al Cliente le proposte di cui al comma 2 saranno validamente effettuate dalla Banca 15 giorni prima della data di efficacia delle stesse, mediante (i) pubblicazione: ad esempio sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico, e (ii) comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: ad esempio su file PDF o e-mail. L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, dalla data indicata nella suddetta comunicazione, sempre salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso da parte del Cliente. **5.** Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divergano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra.

Determinazione e modifica delle condizioni (Servizi di Pagamento): 1. Le condizioni economiche applicate al rapporto regolato dal presente contratto sono indicate nel Documento di Sintesi. 2. La Banca, in presenza di giustificato motivo, si riserva la facoltà di proporre modifiche e/o adeguamenti e/o integrazioni (sia sfavorevoli, sia sfavorevoli) alle norme generali e particolari, alle condizioni economiche ed alle autorizzazioni previste nella presente Sezione e nei singoli contratti relativi ai Servizi di Pagamento. 3. In caso di modifiche sfavorevoli al Cliente le proposte di cui al precedente comma saranno validamente effettuate dalla Banca nel rispetto di un termine di preavviso minimo di due mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione, mediante: (i) pubblicazione: ad esempio sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico, e (ii) comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su supporto cartaceo o altro supporto durevole: ad esempio su file Portable Document Format ("PDF") o messaggio di posta elettronica ("e-mail"). L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, alla data indicata nella suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso (senza penalità e senza spese) da parte del Cliente entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche. In tal caso, sino alla data del recesso, saranno applicate al Cliente le condizioni contrattuali precedentemente pattuite. 4. In caso di modifiche favorevoli al Cliente le proposte di cui al comma 2 saranno validamente effettuate dalla Banca 15 giorni prima della data di efficacia delle stesse, mediante: (i) pubblicazione: ad esempio sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico, e (ii) comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: ad esempio su file PDF o e-mail. L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, dalla data indicata nella suddetta comunicazione, sempre salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso da parte del Cliente (senza penalità e senza spese). 5. In deroga a quanto sopra, le modifiche dei tassi di interesse o di cambio saranno applicate con effetto immediato, senza preavviso, anche se sfavorevoli al Cliente. Tuttavia, in tale ultimo caso, sempre che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti. 6. Nel caso in cui una o più disposizioni della presente Sezione o dei singoli contratti relativi ai Servizi di Pagamento divergano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente le relative modifiche ai sensi e per gli effetti di cui sopra.

Conto non movimentato: 1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 255,00 la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto. 2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi non delegati, né le operazioni che la Banca effettua di propria iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese), ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. 3. Ai sensi del DPR n. 116/2007, qualora sul conto corrente non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente o di terzi delegati dal medesimo Cliente (escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta), per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme di denaro depositate, la Banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi eventualmente dal Cliente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori presenti sul conto corrente verranno devoluti al Fondo Depositi Dormienti. Il conto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

Sconfinamenti in assenza di fido: 1. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il conto non è capiente (ovvero in assenza di somme a credito sul conto e relativi sottoconti tecnici di cui alla Sezione III), la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto ("Sconfinamento in assenza di fido"). 2. In caso di Sconfinamento in assenza di fido, ove concesso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi debitori nella misura pattuita nel Foglio informativo del conto corrente. Il Cliente, inoltre, è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione prevista al successivo articolo, ove ne ricorrano i presupposti. 3. Resta inteso che l'eventuale possibilità, ovvero anche l'eventuale concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido da parte della Banca non deve indurre il Cliente a porre affidamento sul pagamento da parte della Banca di eventuali successivi addebiti sul conto che eccedono il saldo disponibile. Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi di effettuare pagamenti a valere sul proprio conto qualora eccedano il saldo disponibile e, ove concessi, si impegna a pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa. 4. In caso di Sconfinamento in assenza di fido di importo pari o superiore a 300 euro (lo "Sconfinamento consistente") che si protragga per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente, in forma scritta o su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad esempio pdf o email): a) lo sconfinamento; b) l'importo interessato; c) il tasso debitore; d) le commissioni eventualmente applicabili. La comunicazione relativa allo Sconfinamento consistente verrà effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo Sconfinamento è divenuto consistente. 5. La Banca non sarà tenuta ad effettuare la comunicazione di cui al precedente comma qualora abbia già comunicato al Cliente il verificarsi di uno Sconfinamento consistente. 6. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora la Banca dovesse comunque concedere uno Sconfinamento che fosse inferiore allo Sconfinamento consistente, la relativa comunicazione sarà assolta mediante invio del primo estratto conto successivo allo stesso Sconfinamento consistente.

Eventi straordinari che comportano l'applicazione di commissioni a favore della Banca (conto corrente) 1. Qualora, nell'arco del trimestre, il saldo del conto del Cliente risulti a debito per valuta in assenza di fido la Banca addebiterà al Cliente una somma a copertura dei costi sostenuti per l'attività di gestione e controllo sullo scoperto di conto corrente eccedente l'importo di Euro 100,00. 2. La somma di cui al precedente comma sarà pari ad Euro 10,00 in misura fissa per ogni trimestre nel quale si verifichi uno scoperto oltre ad Euro 2,00 per ogni singolo giorno di sconfinamento. Le somme addebitate sulla base del presente comma non potranno superare a trimestre l'importo massimo complessivo di Euro 100,00. 3. La mancata applicazione di tali spese per uno o più periodi di liquidazione periodica non comporta rinuncia alle stesse da parte della Banca. 4. Nel caso in cui le commissioni, le spese o il tasso di interessi aumentato degli interessi di mora, qualora dovuti, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e sue successive modifiche e/o integrazioni nonché della relativa normativa di attuazione, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito.

Varie 1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la Banca ha facoltà di cedere a terzi i contratti conclusi con il Cliente. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Cliente non può cedere a terzi i contratti conclusi con la Banca. Qualsiasi atto di disposizione del Cliente in merito non avrà alcun effetto per la Banca. 2. Eventuali impegni scritti o verbali di agenti, promotori, distributori e/o collaboratori autonomi della Banca vincolano quest'ultima soltanto in caso di sua espressa conferma scritta. In particolare, il Cliente viene espressamente avvertito del fatto che la Banca non ammette la consegna di contanti e di titoli al di fuori dei canali bancari e finanziari. La Banca pertanto non si assume alcuna responsabilità in caso di violazione da parte del Cliente del predetto divieto. 3. Cataloghi, offerte, pubblicità o altri documenti promozionali hanno valore puramente indicativo e, salvo diverso accordo scritto tra le parti, non possono considerarsi in alcun modo parti integranti e/o sostanziali dei contratti conclusi dal Cliente con la Banca, né derogare alle presenti Condizioni Generali. 4. La Banca si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle eventuali offerte promozionali relative ai propri prodotti e servizi (ad esempio quelle relative ai tassi di interesse applicati alle somme depositate in conto corrente) naturalmente senza che ciò possa arrecare alcun pregiudizio al Cliente che abbia aderito all'offerta prima della revoca della stessa. 5. Salvo diverso accordo scritto con la Banca, Webank presta i propri servizi esclusivamente a soggetti residenti in Italia. 6. La mancata applicazione per uno o più periodi di liquidazione periodica delle spese o delle commissioni dovute in relazione ai servizi prestati dalla Banca non comporta rinuncia alle stesse da parte della Banca. 7. Nel caso in cui le commissioni, le spese o i tassi di interessi aumentati degli interessi di mora, qualora dovuti, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e sue successive modifiche e/o integrazioni nonché della relativa normativa di attuazione, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito.

Rendicontazione: Il Cliente riceverà le comunicazioni periodiche relative ai rapporti con Webank regolati dal presente modulo con periodicità trimestrale. Resta ferma la facoltà del Cliente di chiedere per iscritto alla Banca l'invio delle predette comunicazioni con una diversa periodicità (ad es. mensile, semestrale o annuale).

Il Cliente autorizza Webank ad inviare il relativo Documento di Sintesi con periodicità annuale, fermi restando gli ulteriori invii in caso di variazioni unilaterali delle condizioni economiche applicate ai rapporti con Webank regolati dal presente Modulo.

In ogni caso il contratto di Conto Webank risulta disciplinato dalle norme del Codice Civile in materia di conto corrente e contratti bancari, come richiamate nel sottostante riquadro dedicato alla "Conclusione del Contratto".

Come sopra anticipato, a seguito dell'attivazione del Conto Webank, invieremo se richiesto all'indirizzo indicato nell'apposito riquadro dal Cliente, una carta Bancomat con cui potrà prelevare denaro dagli sportelli ATM situati in Italia ed all'estero, nonché effettuare i pagamenti attraverso tutti gli esercizi aderenti al circuito. L'emissione, secondo disponibilità e discrezione della Banca, e l'utilizzo della carta Bancomat Webank da parte del Cliente sono disciplinati dalle Condizioni Generali disponibili sul Sito su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme della documentazione legale per tutta la durata del rapporto.

CARTIMPRONTA

Si informa il Cliente che, successivamente all'apertura del Conto Webank, potrà richiedere l'emissione di Cartimpronta, soggetta comunque a valutazione discrezionale da parte della Banca. L'emissione avverrà per il limite comunicato dalla Banca a seguito della richiesta del Cliente. Al rapporto saranno applicabili le condizioni economiche praticate alla data della eventuale futura richiesta di emissione. In relazione a Cartimpronta il Cliente prende sin d'ora atto e accetta le relative condizioni generali di contratto di seguito riportate e che il proprio conto corrente venga addebitato per le somme registrate nel rendiconto spese della stessa Banca emessi ed inviati al Cliente.

Le condizioni generali Cartimpronta, di seguito riportate e comunque sempre disponibili sul sito www.webank.it, regolano il rilascio e l'utilizzo di Cartimpronta.

Si avvisa il Cliente che le norme contrattuali relative a Cartimpronta regolano anche l'emissione e l'utilizzo di una carta di credito familiare emessa in aggiunta alla carta del cliente (la "Carta familiare"). La richiesta di emissione di una Carta familiare deve essere effettuata mediante apposita richiesta scritta da parte del cliente e del titolare della Carta familiare. A tale riguardo si informa la clientela che l'emissione della Carta familiare non è attualmente offerta dalla Banca e che potrà essere richiesta ove resa disponibile in futuro dalla Banca. La Banca provvederà ad informare la clientela della possibilità di richiedere l'emissione di una Carta familiare mediante comunicazione generalizzata sul proprio sito web.

NORME CARTIMPRONTA E REGOLAMENTO DELLA CARTA

La carta di pagamento CARTIMPRONTA A SALDO è emessa dalla Banca Popolare di Milano (di seguito "Emittente") per conto di WeBank S.p.A. (di seguito "Banca") che ha stipulato apposito mandato con l'Emittente.

L'emissione della Carta nonché l'erogazione dei servizi ad essa collegati sono regolati dal presente contratto (di seguito il "Contratto").

Il Contratto si compone:

- del "Documento di sintesi" che costituisce il frontespizio del Contratto ed è comprensivo delle condizioni economiche;
- del modulo di richiesta di emissione della Carta, comprensivo dei dati anagrafici e degli altri dati del titolare della carta di credito e del conto corrente di addebito (di seguito il "Modulo di richiesta della Carta");
- delle presenti "Norme contrattuali che regolano il servizio Cartimpronta individuale a saldo" (di seguito "Norme contrattuali");
- del modulo di accettazione della richiesta di emissione della Carta che viene consegnato dalla Banca in caso di accoglimento della domanda di emissione della Carta.

La presentazione della richiesta di emissione della Carta alla Banca ha valore di proposta contrattuale e, pertanto, il Contratto si considererà concluso al momento della comunicazione, da parte della Banca, della propria accettazione al Cliente.

Ai fini del presente Contratto le parole indicate di seguito assumono il seguente significato:

- **"Agenzia di riferimento":** l'Agenzia della Banca presso la quale è aperto il Conto corrente del Cliente;
- **"Carta":** la carta di credito "Cartimpronta" emessa dall'Emittente e di titolarità del Cliente;
- **"Carta familiare":** la carta di credito "Cartimpronta" emessa in aggiunta alla Carta di titolarità del Cliente. Il Contratto regola l'emissione e l'utilizzo di una Carta familiare quando nel Modulo di richiesta della Carta il titolare del Conto corrente di addebito non coincide con il Titolare della Carta. In tal caso le previsioni di Contratto riguardanti la Carta si intenderanno estese ed applicate alla Carta familiare;
- **"Cliente":** la persona, consumatore, titolare di un Conto corrente presso la Banca che chiede l'emissione di una Carta Cartimpronta o che è già titolare di una Carta e richiama l'emissione di una Carta familiare per una terza persona (che, in caso di accettazione della Banca, diviene "Titolare della Carta familiare");
- **"Condizioni generali per l'apertura dei rapporti con la Banca":** il contratto concluso per iscritto tra la Banca e il Cliente che regola in generale i rapporti tra la Banca e il Cliente;
- **"Conto corrente di addebito" o "Conto corrente":** il conto corrente aperto dal Cliente presso la Banca, che viene utilizzato per addebitare quanto dovuto in relazione all'emissione e all'utilizzo della Carta e di una Carta familiare, ove richiesta;
- **"Titolare" o "Titolare della carta":** il Titolare della Carta può essere il Cliente o una persona fisica diversa dal Cliente nel caso di emissione di una Carta familiare (ad es. un familiare). Quando nel Modulo di richiesta della Carta il titolare del Conto corrente di addebito non coincide con il Titolare della Carta, le previsioni di Contratto riguardanti il Titolare della carta si intenderanno estese ed applicate al Titolare della Carta familiare;
- **"Titolare della Carta familiare":** il Titolare della Carta familiare è la persona fisica diversa dal Cliente e da questo autorizzato a richiedere e utilizzare la Carta familiare. La Banca è estranea ai rapporti tra il Cliente, i titolari del Conto di addebito della Carta e/o il Titolare della Carta familiare.

Art. - 1. - Emissione e funzioni della Carta

1. L'attività di emissione della Carta è effettuata da parte dell'Emittente in nome proprio e per conto della Banca. In relazione a Cartimpronta, l'Emittente ha comunque il potere di agire in nome e per conto della Banca. Pertanto, la richiesta del Titolare verso l'Emittente è come se fosse riferita alla Banca. Allo stesso modo, l'attività dell'Emittente dovrà considerarsi effettuata nell'interesse della Banca e l'accettazione della presente richiesta di emissione da parte dell'Emittente nei confronti del Titolare deve considerarsi accettazione anche da parte della Banca.

Il rischio di credito connesso all'utilizzo di Cartimpronta è del Titolare e per esso della Banca e non dell'Emittente.

2. Il rilascio della Carta comporta la concessione da parte della Banca di un'apertura di credito a favore del Cliente (il "Fido accordato"). L'importo totale del Fido accordato è indicato nel Modulo di richiesta della Carta e può essere aumentato, previa valutazione discrezionale della Banca, nel caso di richiesta del Cliente o nel caso di richiesta di emissione di una Carta familiare.

3. La Carta consente al Titolare, nei limiti contrattualmente previsti, di:

- a) ottenere dagli esercenti convenzionati le merci e/o i servizi richiesti, senza pagamento all'atto della fornitura o del servizio, ma soltanto con la sottoscrizione dell'ordine di pagamento o di documento equipollente e l'indicazione del numero della Carta;
- b) ottenere l'anticipo di denaro contante da parte di sportelli bancari;
- c) prelevare denaro contante in Italia e all'estero - entro i massimali di utilizzo quotidiani e mensili stabiliti dal presente Contratto - presso gli sportelli automatici (ATM) collegati ai circuiti internazionali.

4. Il rimborso del Fido utilizzato avviene in un'unica soluzione con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse.

Art. - 2. - Sottoscrizione e modalità di utilizzo

1. La Carta è strettamente personale e deve essere usata solo dal Titolare. La Carta non può essere ceduta o data in uso a terzi

2. L'esercente convenzionato, la Banca e l'Emittente hanno facoltà di richiedere al Titolare l'esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l'identità, provvedendo ad annotarne gli estremi.

3. La firma apposta dal Titolare sugli ordini di pagamento o su documenti equipollenti deve essere conforme a quella apposta in calce al modulo di richiesta della Carta e, al momento della sua ricezione, sulla Carta stessa.

4. Al Titolare della carta viene attribuito un codice PIN. Il PIN è generato elettronicamente e, pertanto, non è noto al personale della Banca né a quello dell'Emittente. La Banca e l'Emittente garantiscono la massima riservatezza nella predisposizione del PIN ed assicurano che informaticamente non è accessibile a soggetti diversi dal Titolare della carta. Il PIN viene inviato direttamente dall'Emittente al domicilio del Titolare in un plico discreto sigillato. La ricezione della Carta da parte del Titolare della Carta è confermata mediante l'attivazione della Carta che può essere effettuato contattando il Servizio Clienti di Cartimpronta al numero 0432 744 254 (il "Servizio Clienti di Cartimpronta"); il PIN sarà inviato, con una seconda spedizione, successivamente all'attivazione della Carta.

5. Il PIN deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare in abbinamento con la Carta per le operazioni di prelievo di denaro contante da sportelli automatici e per altre tipologie di operazioni che prevedano l'utilizzo di apparecchiature elettroniche.

L'uso congiunto della Carta e del PIN identifica il Titolare della carta, manifestandone il consenso e l'autorizzazione ad effettuare le singole operazioni.

Il Titolare deve custodire con ogni cura la Carta e il PIN; il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest'ultima o con i documenti del Titolare. Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 5, 6, 7, 8, e 9, il Cliente e il Titolare della Carta familiare sono responsabili di ogni conseguenza dannosa che, per loro negligenza, possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del PIN.

6. La Carta può essere utilizzata su Internet o su altri canali virtuali. Il Titolare è consapevole che l'utilizzo della Carta su Internet o su altri canali virtuali - ovvero per il tramite di reti telematiche e telefoniche fisse o mobili - potrà prevedere modalità di utilizzo differenti anche sulla base delle disposizioni previste dall'esercente convenzionato, e comunque comportare il rischio tipico di abusi da parte di terzi nell'ambito della rete.

7. La Carta può essere utilizzata non prima della data di decorrenza della validità e non dopo la data di scadenza indicata su di essa.

L'utilizzo di una Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita, sottratta, falsificata o contraffatta, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, costituisce illecito, che la Banca e/o l'Emittente si riservano di perseguire anche penalmente, così come l'agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.

In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a restituire la Carta alla Banca, debitamente invalidata, a mezzo raccomandata ovvero mediante consegna presso l'Agenzia di riferimento.

8. L'utilizzo della Carta è sottoposto alle norme valutarie vigenti all'epoca dell'utilizzo ed emanate dalle competenti Autorità che il Titolare si impegna a rispettare.

9. L'operazione, una volta autorizzata con le modalità sopra descritte, non può essere revocata.

La data di ricezione della disposizione da parte della Banca è la data in cui il Titolare dispone il pagamento presso l'esercente sottoscrivendo il relativo scontrino o digitando il PIN. La disposizione di pagamento viene eseguita nel giorno di ricezione dell'ordine.

10. Una volta eseguita l'operazione viene consegnato, gratuitamente, al Titolare uno scontrino sul quale sono riportate le seguenti informazioni: 1) il numero operazione e il codice esercente che consente di individuare il beneficiario; 2) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul Conto o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento; 3) se del caso il tasso di cambio utilizzato nell'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l'importo dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria; la data di ricezione dell'ordine di pagamento.

11. Qualora ricorrano le ipotesi di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 ovvero sussistano altri giustificati motivi, il Titolare è tenuto a consentire il trattenimento e l'invalidazione della Carta da parte dell'esercente convenzionato, o da parte dell'Emittente o da parte della Banca.

Art. - 3. - Modalità di utilizzo contactless

1. Ove il Titolare abbia richiesto e ricevuto una Carta contenente i marchi o le scritte relativi alla funzione senza contatto, comunemente definita "contactless", potrà utilizzare tale Carta in modalità "contactless" presso gli esercenti convenzionati dotati di idonee apparecchiature che consentono di effettuare transazioni senza il contatto diretto con la Carta. Presso tali Esercenti Convenzionati, individuabili attraverso apposite vetrofanie, il Titolare avvicina la Carta ad un lettore "contactless" munito di schermo che indica l'importo della transazione; un apposito segnale conferma che la transazione si è completata.

La modalità "contactless" consente al Titolare di effettuare dei pagamenti per determinati importi indicati nel Documento di sintesi, senza necessità di digitazione del PIN o firma dell'ordine di pagamento.

2. Anche per le transazioni "contactless" di cui al comma precedente, sulla base di standard definiti dai circuiti internazionali, il Titolare potrebbe essere tenuto ad apporre la propria firma sulla ricevuta del POS o a digitare il PIN della Carta. Il Titolare può richiedere all'esercente l'idonea ricevuta dell'avvenuta transazione "contactless". Parametri di sicurezza, definiti dalla Banca e/o dall'Emittente e dai circuiti internazionali, possono impedire la transazione in modalità "contactless"; in tali casi la transazione dovrà avvenire nelle modalità consuete. Ogniquale volta ciò si verifica, il Titolare è informato da una scritta che appare sullo schermo del lettore sopra detto.

Art. - 4. - Limiti di utilizzo e disponibilità di spesa residua della Carta

1. L'utilizzo della Carta deve avvenire entro i limiti contrattuali di utilizzo indicati nel Modulo di richiesta della Carta ed in ogni caso entro il limite dell'importo massimo del Fido accordato dalla Banca.

2. Il Cliente e la Banca possono concordare variazioni dei massimali di utilizzo, ferma restando la facoltà della Banca di ridurre detti massimali, con congruo preavviso e per giustificato motivo (es. per ragioni di sicurezza), dandone pronta comunicazione scritta o su altro supporto durevole (ad es. pdf o email) al Cliente e al Titolare della Carta familiare che hanno diritto di recedere con le modalità di cui all'articolo 26.

3. La disponibilità di spesa residua della Carta è determinata dalla differenza fra:

a) limite di utilizzo;

b) importi già autorizzati, movimenti già contabilizzati.

Tale disponibilità di spesa si ripristina mensilmente il giorno successivo la chiusura del rendiconto spese, al netto delle eventuali transazioni non ancora inserite nel rendiconto spese del mese precedente.

4. Il Titolare deve far sì che l'importo complessivo degli acquisti, prelievi di contante, addebiti a valere sulla Carta non ecceda il limite del Fido accordato.

L'eventuale autorizzazione di una o più operazioni eccedenti il Fido non significa che la Banca abbia concesso ovvero intenda concedere al Cliente un aumento del Fido. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 11, co. 4, il Cliente su richiesta della Banca dovrà pagare immediatamente eventuali importi che eccedono il Fido, nonché qualsiasi importo i cui i termini di pagamento siano già scaduti.

5. Al momento della richiesta di emissione della Carta familiare il Cliente può scegliere se:

i) l'utilizzo della Carta familiare come carta di credito sia concesso entro i limiti di spesa accordati alla stessa e non oltre il limite di Fido accordato al Cliente, concorrendo all'utilizzo dello stesso unitamente alla Carta del Cliente e delle eventuali altre Carte familiari sottostanti lo stesso rapporto.

In questo caso il Fido complessivo accordato al Cliente è inferiore alla somma dei limiti di spesa di ciascuna Carta e, pertanto, l'utilizzo della Carta familiare potrebbe diminuire la disponibilità di spesa residua della Carta del Cliente e delle eventuali altre Carte familiari;

ii) l'utilizzo della Carta familiare come carta di credito sia concesso entro i limiti di spesa accordati alla stessa e non oltre il limite di Fido accordato al Cliente, senza limitare la disponibilità di spesa residua della propria Carta e/o delle eventuali altre Carte familiari sottostanti lo stesso rapporto.

In questo caso il Fido complessivo accordato al Cliente è pari alla somma dei limiti di spesa di ciascuna Carta e, pertanto, l'utilizzo della Carta familiare non limita la disponibilità di spesa residua della Carta del Cliente e delle eventuali altre Carte familiari.

Art. - 5. - Facoltà di bloccare la Carta

1. La Banca e/o l'Emittente si riservano la facoltà di bloccare la Carta al ricorrere di un giustificato motivo connesso con uno o più dei seguenti elementi:

a) la sicurezza dello strumento;

b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;

c) un significativo aumento del rischio, in assenza di opportune garanzie, che il Cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.

2. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca e/o l'Emittente informano il Cliente e il Titolare della Carta familiare con le modalità di cui all'art. 25 motivando il blocco dello strumento di pagamento, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamentari.

Venute meno le ragioni del blocco, l'Emittente provvederà ad emettere una nuova Carta.

Art. - 6. - Validità della Carta

1. Il Contratto è a tempo indeterminato e la Carta, salvo recesso, è valida sino al termine di scadenza indicato su di essa.

La stessa verrà rinnovata, salvo recesso delle parti ai sensi dei successivi artt. 7 e 8, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo, per un uguale periodo di tempo, mediante emissione di una nuova Carta.

E' in facoltà della Banca e dell'Emittente prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo.

Art. - 7. - Recesso del Titolare

1. Il Titolare ha diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del Contratto.

2. Il Titolare per recedere deve inviare, prima della scadenza del termine di quattordici giorni dalla conclusione del Contratto, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: WeBank S.p.A., via Massaua, n. 4, 20146 – Milano. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del Contratto.

3. Ad ogni modo, decorso il termine di 14 giorni dalla conclusione del Contratto, il Titolare ha sempre il diritto di recedere dal rapporto in ogni momento, senza penalità e senza spese, inviando una lettera raccomandata alla Banca. L'efficacia del recesso è sempre subordinata alla restituzione alla Banca del capitale e delle altre spese dovute in relazione al presente Contratto.

Art. - 8. - Recesso della Banca

1. La Banca può recedere dal presente Contratto, senza alcun onere per il Cliente, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email), con un preavviso di due mesi.

2. In sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, è in facoltà della Banca recedere immediatamente dal presente Contratto, mediante comunicazione scritta, dichiarando la nullità della Carta.

Dal momento dell'invio della comunicazione il Titolare dovrà restituire la Carta a richiesta della Banca, o di altri soggetti a tale scopo incaricati. Il Titolare ha diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in sua presenza richiedendo un apposito incontro presso i locali della Banca.

Art. - 9. - Recesso o mancato rinnovo della Carta

1. In caso di recesso o di mancato rinnovo della Carta il Cliente deve rimborsare quanto dovuto a fronte degli utilizzi effettuati prima del recesso o della scadenza, oltre che gli addebiti diretti che saranno trasmessi alla Banca successivamente all'estinzione della Carta. Il Titolare, inoltre, dovrà attivarsi, secondo quanto previsto nell'art. 27 del presente Contratto, al fine di comunicare agli esercenti per i quali siano stati disposti addebiti ricorrenti di sospendere tali addebiti sulla Carta. Il Titolare dovrà quindi provvedere in altro modo ai pagamenti dovuti, ferma restando la sua responsabilità per il pagamento degli eventuali addebiti ricorrenti registrati sulla Carta, anche successivamente alla data di efficacia del recesso, durante i tempi tecnici necessari a completare la procedura di revoca degli addebiti ricorrenti.

2. Gli importi che il Cliente dovrà rimborsare alla Banca saranno addebitati sul Conto corrente di addebito della Carta.

3. In caso di recesso del Titolare o della Banca le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

4. Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione.

5. In caso di recesso del Titolare o della Banca o di scioglimento del presente Contratto per qualsiasi causa o di mancato rinnovo, il Titolare dovrà restituire la Carta, debitamente invalidata, alla Banca a mezzo raccomandata ovvero mediante consegna presso l'Agenzia di riferimento, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a carico del Cliente titolare del Conto corrente di addebito.

La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.

Il Titolare, gli eredi o il legale rappresentante hanno diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in loro presenza.

In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta.

Art. - 10. - Rapporti con esercenti convenzionati

1. La Banca e l'Emittente non incorrono in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.

2. Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca e dell'Emittente ai rapporti fra lo stesso e gli esercenti convenzionati, per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti.

3. Pertanto per qualsiasi controversia, come pure per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercenti presso i quali le merci sono state acquistate o i servizi ottenuti, restando comunque esclusa ogni responsabilità della Banca e dell'Emittente per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano stati pagati.

4. In ogni caso, nei rapporti con la Banca e con l'Emittente, l'ordine impartito attraverso l'uso della Carta è irrevocabile.

Art. - 11. - Obblighi del Titolare e del Cliente

1. Il Cliente e il Titolare della Carta familiare confermano che le comunicazioni fatte e la documentazione presentata alla Banca sono vere e autentiche. Il Cliente afferma, inoltre, che, dopo la presentazione alla Banca della domanda di concessione di apertura di credito da utilizzare mediante la Carta, la sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale non ha subito modifiche in senso negativo.

2. Il Cliente si impegna a comunicare senza indugio alla Banca mediante lettera raccomandata:

- ogni evento che possa determinare variazioni nella consistenza patrimoniale propria o dei garanti, rispetto al momento dell'emissione della carta di credito;
- l'assunzione di altri finanziamenti.

3. Il Titolare si impegna ad inviare o comunicare alla Banca tutti i documenti, le informazioni e i chiarimenti che gli verranno richiesti.

4. Il Cliente si obbliga a corrispondere alla Banca:

a) l'importo relativo alla quota di emissione/rinnovo della Carta o alla quota annuale, ove previsto. L'importo relativo alla quota di emissione/rinnovo della Carta o alla quota annuale è dovuto in misura fissa e anticipata e ne verrà data evidenza nel primo rendiconto spese utile.

In caso di recesso o revoca anticipata rispetto al rinnovo annuale della Carta, l'importo relativo alla quota annuale sarà dovuto solo proporzionalmente. La frazione di quota annuale dovuta al Cliente sarà calcolata a decorrere dal primo giorno successivo alla data di richiesta di estinzione e sarà accreditata nel rendiconto spese di chiusura della Carta;

b) l'importo di tutte le operazioni effettuate con l'utilizzo della Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche;

c) le spese di emissione e di invio relative ai rendiconti spese cartacei, nonché gli oneri fiscali di qualsiasi natura relativi al presente Contratto e all'utilizzo della Carta;

d) l'importo relativo alla sostituzione della Carta;

e) le commissioni per gli oneri di negoziazione relativi a utilizzi della Carta effettuati in valuta diversa dall'Euro;

f) le commissioni applicate su operazioni di anticipo di contante.

A tal fine il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul proprio Conto corrente bancario indicato nel Modulo di richiesta tutti gli importi per le causali di cui sopra, così come verranno registrati sui rendiconti spese mensili di cui al successivo articolo 12 sulla base delle percentuali e dei costi indicati nel Documento di sintesi, e comunque quanto dovuto in relazione all'emissione e all'utilizzo della Carta. La Banca, di conseguenza, viene autorizzata ad addebitare sul Conto corrente tutte le commissioni, i costi e le spese dovuti in relazione al presente Contratto alle rispettive scadenze e il residuo credito in caso di revoca dell'affidamento o di scioglimento per qualsiasi causa del Contratto. Il Cliente si impegna a costituire per tempo i fondi necessari alla copertura degli impegni assunti. A tal fine il Cliente si impegna altresì a comunicare per tempo agli altri eventuali cointestatari del Conto corrente l'attivazione del Servizio Cartimpronta.

Il Cliente accetta che potrà essere utilizzato quale Conto di addebito della Carta solo un conto corrente bancario aperto presso la Banca ed intestato al Cliente. Ogni variazione del Conto di addebito deve essere comunicata per iscritto alla Banca da parte del Cliente, fermo restando che i) può essere utilizzato quale conto di addebito solo un conto corrente aperto presso la Banca ed intestato al Cliente e ii) la variazione del Conto di addebito non è efficace sino a quando il Cliente abbia autorizzato l'addebito di quanto dovuto in relazione all'emissione e all'utilizzo della Carta sul nuovo Conto corrente di addebito.

5. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dal presente Contratto, l'addebito in Conto delle operazioni disposte dal Titolare è effettuato dalla Banca una volta al mese.

Ai fini dell'addebito delle operazioni effettuate tramite la Carta farà fede la registrazione effettuata automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.

L'informazione sull'addebito dell'operazione si intenderà ricevuta dalla Banca non appena le verrà comunicata tramite i centri applicativi che gestiscono il regolamento dell'operazione.

6. L'addebito relativo all'importo di tutte le operazioni effettuate con l'utilizzo della Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea, viene effettuato sempre in Euro. Per le operazioni effettuate in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea la conversione in Euro è a cura del circuito internazionale al cambio dallo stesso praticato, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore ed alle condizioni economiche previste nel Documento di sintesi.

Art. - 12. - Comunicazioni periodiche - Rendiconto spese

1. L'informativa sui pagamenti effettuati tramite la Carta sarà fornita, gratuitamente, mediante ritiro presso l'Agenzia di riferimento.

2. La Banca, inoltre, fornirà la comunicazione prevista dalla vigente normativa in merito all'esecuzione del rapporto sotto forma di rendiconto spese delle operazioni registrate. Il rendiconto spese della Carta riporta ogni informazione rilevante sull'esecuzione del rapporto, nonché tutte le movimentazioni.

Le movimentazioni relative all'utilizzo della Carta vengono contabilizzate con la chiusura del rendiconto spese della Carta, che viene prodotto subito dopo la chiusura dello stesso e riepiloga tutti i movimenti (acquisti e anticipi contante) effettuati nel mese di riferimento.

Il Titolare della Carta familiare incarica il Cliente, che sottoscrivendo il Modulo di richiesta accetta l'incarico, di ricevere per suo conto e di trasmettergli le comunicazioni periodiche relative all'esecuzione del rapporto. A tal fine il Titolare della Carta familiare, firmando la richiesta di emissione della carta, elegge domicilio speciale presso il Cliente. Ogni comunicazione diversa da quelle periodiche relative all'esecuzione del rapporto e diretta al Titolare della Carta familiare (e comunque sempre le notifiche giudiziarie) verranno inviate all'indirizzo di residenza indicato dal Titolare della Carta familiare nel Modulo di richiesta della Carta. A tal fine, il Titolare della Carta familiare, firmando il Modulo di richiesta della Carta, elegge domicilio speciale presso l'indirizzo di residenza indicato nel predetto Modulo. Eventuali variazioni dell'indirizzo di residenza dovranno essere comunicate dal Titolare della Carta familiare per iscritto all'Agenzia di riferimento, mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata r.r. o consegnata a mano.

3. La Banca su richiesta del Cliente può rendere disponibile gratuitamente il rendiconto spese nell'area protetta del sito internet www.cartimpronta.it (il "Sito"), accessibile anche dalla parte privata del sito webank.it. In particolare il Cliente può scegliere di ricevere le comunicazioni relative al Servizio Cartimpronta (rendiconto spese ed eventuali altre comunicazioni rese disponibile online dalla Banca) presso la propria casella postale privata, il cui accesso nell'area protetta sul Sito può avvenire a cura del Cliente stesso, previa registrazione al servizio di rendicontazione elettronica direttamente sul sito www.cartimpronta.it. La disponibilità di nuove comunicazioni verrà notificata presso l'indirizzo di posta elettronica indicato nel Modulo di richiesta della Carta. A tal fine il Cliente elegge sin d'ora domicilio speciale presso la casella postale privata con accesso riservato sul Sito e notifica presso l'indirizzo di posta elettronica indicato nel Modulo di richiesta per l'eventualità in cui decida di registrarsi e fruire dei servizi di rendicontazione online.

4. Il rendiconto spese della Carta e le eventuali ulteriori comunicazioni si intenderanno pervenuti e conosciuti dal Cliente nel momento in cui tali comunicazioni sono state rese disponibili dalla Banca nell'area riservata del Sito internet www.cartimpronta.it. La Banca potrà comprovare la messa a disposizione di tali comunicazioni attraverso le registrazioni del proprio sistema informatico.

5. Il Cliente dà atto di essere consapevole dei rischi derivanti dall'invio delle comunicazioni esclusivamente in forma elettronica e si impegna, qualora abbia richiesto l'attivazione dei servizi di rendicontazione online, a provvedere alla tempestiva consultazione delle stesse e alla stampa o salvataggio su supporto durevole (es. pdf). Il Cliente dichiara e garantisce che il proprio sistema informatico (personal computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme di tutti i documenti inviati o comunque messaggi a disposizione dalla Banca per tutta la durata del rapporto che il Cliente è interessato a concludere.

6. In assenza di esplicita richiesta di attivazione dei servizi di rendicontazione on line, la Banca provvederà ad inviare al Cliente il rendiconto spese mensile della Carta in formato cartaceo presso il domicilio indicato nel Modulo di richiesta ovvero all'ultimo indirizzo successivamente comunicato per iscritto alla Banca a mezzo raccomandata r.r.. In tal caso il Cliente è tenuto al pagamento delle spese di emissione e spedizione delle comunicazioni periodiche indicate nel Documento di sintesi. Tali spese sono adeguate, proporzionate e comunque non superiori ai costi sostenuti dalla Banca per l'invio e la produzione del rendiconto spese.

7. Il Cliente può chiedere, in ogni momento, la variazione delle modalità con cui ricevere il rendiconto spese della Carta da parte della Banca. Mentre la richiesta di attivazione dei servizi di rendicontazione on line può essere effettuata mediante accesso diretto al sito www.cartimpronta.it, la richiesta di ricevere le comunicazioni periodiche in forma cartacea deve essere effettuata mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata r.r. o consegnata a mano all'Agenzia di riferimento.

8. Resta inteso che la scelta di ricevere le comunicazioni della Banca nell'area riservata del Sito non ha effetto in relazione all'invio delle notifiche giudiziarie per le quali resta valido l'indirizzo di domicilio del Cliente indicato nel Modulo di richiesta o comunicato successivamente alla Banca a mezzo raccomandata r.r. o mediante consegna di apposita comunicazione presso l'Agenzia di riferimento.

9. La ritardata inclusione nel rendiconto spese della Carta di addebiti inerenti ad acquisti effettuati dal Titolare e/o a servizi da lui ottenuti e di eventuali accrediti inerenti a note di storno emesse dagli esercenti convenzionati, così come eventuali omissioni o ritardi nell'invio delle comunicazioni periodiche, non legittimano il Cliente a rifiutare o a ritardare il pagamento. In ogni caso il Cliente e il Titolare della Carta familiare dovranno controllare accuratamente ogni rendiconto spese e contattare immediatamente la Banca in caso di dubbi e/o contestazioni sugli addebiti.

10. Indipendentemente da eventuali comunicazioni verbali, la Banca si aspetta di ricevere dal Cliente e/o dal Titolare della Carta familiare eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito al rendiconto spese entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso o, al più tardi, dalla data del pagamento dell'importo dovuto, e ciò in ragione del fatto che l'omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Cliente e del Titolare della Carta familiare al punto di farli concorrere ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, del codice civile per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Entro il predetto termine, quindi, il Cliente e/o il Titolare della Carta familiare dovranno presentare alla Banca qualsiasi reclamo sui rendiconti spese secondo le modalità previste dall'art. 29; decorso detto termine il rendiconto spese si intenderà approvato dal Cliente e dal Titolare della Carta familiare, salvo quanto previsto dagli artt. 22, 23 e 24.

La presentazione di reclami non fa venir meno l'obbligo di pagamento degli importi dovuti in base al rendiconto spese nei termini e con le modalità di cui al presente Contratto.

Art. - 13. - Modalità di pagamento

1. Il Cliente è obbligato a rimborsare mensilmente alla Banca il Fido utilizzato, così come risultante dal rendiconto spese della Carta del mese in cui deve essere effettuato il pagamento, in unica soluzione senza addebito di interessi (c.d. pagamento a saldo)

Art. - 14. - Scadenze dei pagamenti

1. Le spese effettuate mediante la Carta vengono addebitate il quindicesimo giorno successivo alla data di chiusura del rendiconto spese della Carta. Nel caso in cui la data di addebito ricada in un giorno festivo o di sabato, la data contabile sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo mantenendo inalterata la valuta di addebito.

Art. - 15. – Imputazione dei pagamenti

1. I pagamenti effettuati dal Cliente alla Banca saranno imputati, anche in deroga agli artt. 1193 e 1194 Cod. Civ., nel modo seguente:

- (i) in primo luogo, alle commissioni per prelievo contanti e alle spese per duplicati di rendiconto spese arretrati;
- (ii) in secondo luogo, alle quote di emissione/rinnovo o alle quote annuali;
- (iii) in terzo luogo, a prelievi di contanti e agli acquisti effettuati mediante la Carta.

Art. - 16. – Sospensione dell'utilizzo del fido

1. La Banca ha facoltà di sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del Fido accordato, fornendo comunicazione al Cliente e al Titolare della Carta familiare mediante comunicazione scritta o su altro supporto durevole (ad es. pdf o email) in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

2. Qualora le condizioni patrimoniali del Cliente divengano tali da porre in evidente pericolo il rimborso del credito messo a disposizione del Cliente, la Banca potrà sospendere l'utilizzo, salvo che il Cliente presti idonea garanzia (art. 1461 codice civile).

Art. - 17. – Decadenza dal beneficio del termine

1. La Banca può esigere immediatamente il rimborso del credito se il Cliente è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie che aveva dato o non ha dato le garanzie che aveva promesso (art. 1186 cc). In tal caso la Banca potrà dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente mediante lettera raccomandata. Resta inteso che il pagamento tardivo successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il Cliente.

Art. - 18. – Risoluzione del Contratto

1. Fatte salve le altre cause risolutive o decadenziali previste nel presente Contratto, la Banca ha il diritto di risolvere il Contratto (articolo 1456 del codice civile), e pertanto la Carta si intende revocata, dandone avviso al Cliente e al Titolare della Carta familiare a mezzo raccomandata, se:

- il Cliente subisce protesti o compie qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, finanziaria o economica;
- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase di istruttoria sia successivamente, risultano non veritiere o inesatte;
- la Banca viene a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito l'emissione della Carta o a condizioni diverse;
- in caso di mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in relazione all'emissione e all'utilizzo della Carta;
- utilizzo della Carta oltre il limite del Fido accordato;
- il Cliente o il Titolare della Carta familiare non adempie con precisione anche a uno solo degli obblighi previsti dagli articoli 2, 11, 12, 19 del Contratto.

Resta inteso che l'estinzione del Conto corrente di addebito della Carta secondo le modalità e i termini indicati nel relativo contratto determina di diritto la risoluzione del contratto tra la Banca e il Cliente che regola l'emissione e l'utilizzo di Cartimpronta. Analogamente l'estinzione del Conto corrente o della Carta del Cliente determina di diritto la risoluzione del contratto tra il Cliente, il Titolare della Carta familiare e la Banca che regola l'emissione e l'utilizzo della Carta familiare.

2. In caso di risoluzione del contratto (e comunque di scioglimento per qualsiasi causa) permangono tutte le garanzie prestate dal Cliente o da terzi. Il Cliente deve provvedere all'immediato pagamento del complessivo suo debito e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione e restituzione alla Banca a mezzo raccomandata ovvero presso l'Agenzia di riferimento della Banca.

Dopo lo scioglimento del Contratto per qualsiasi motivo, il Cliente sarà responsabile per qualsiasi costo e onere sostenuto dalla Banca e/o suoi incaricati e/o cessionari del credito per il recupero di quanto dovuto, incluse le spese legali, le spese relative al protesto, le spese amministrative e quelle spettanti all'agenzia per il recupero del credito.

Art. - 19. – Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta

1. Il Titolare comunica senza indugio, telefonando al Numero Verde attivo 24 ore su 24 (800207167 dall'Italia o +39 0432 744106 dall'estero). Il numero è reperibile anche presso gli sportelli automatici ATM e sul modulo di accompagnamento della Carta), lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato della Carta, nonché la falsificazione, contraffazione, o clonazione della Carta e/o dei PIN, non appena ne sia venuto a conoscenza (o anche solo se ne abbia il sospetto), al fine di richiederne il blocco.

In caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Titolare è comunque tenuto a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, personalmente o mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax indirizzati all'Agenzia di riferimento. Il Titolare dovrà, inoltre, sporgere denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti. La copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Titolare per un periodo di almeno 13 mesi. Durante tale periodo la Banca e l'Emittente avranno la facoltà di richiedere tale copia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.

2. Al fine di consentire il blocco della Carta, il Titolare dovrà fornire all'operatore del Numero Verde, ovvero alla Banca, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

3. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dalla data del blocco della Carta, il Titolare dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla Banca, personalmente tramite consegna a mano presso l'Agenzia di riferimento ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

4. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta e ne impedisce qualsiasi utilizzo.

5. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dal giorno in cui l'Agenzia di riferimento riceve notizia dello smarrimento direttamente dal Titolare con le modalità indicate nel comma 1 ovvero riceve notizia del blocco da parte dell'ente gestore del sistema; qualora la segnalazione del blocco non sia effettuata mediante telefonata al Numero Verde, e avvenga al di fuori dell'orario lavorativo, l'opponibilità decorrerà dal giorno lavorativo successivo.

6. Per i 18 mesi successivi alle predette comunicazioni del Cliente, la Banca terrà prova del loro eventuale ricevimento.

Art. - 20. – Responsabilità per l'utilizzo non autorizzato della Carta

1. Salvo il caso in cui abbiano agito in modo fraudolento o gravemente negligente, il Cliente e il Titolare della Carta familiare non sopportano alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta in caso di smarrimento, sottrazione o indebito uso della stessa intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 19. Parimenti il Cliente e il Titolare della Carta familiare non sopportano alcuna perdita nel caso in cui non sia stata assicurata la disponibilità di strumenti idonei ad eseguire la comunicazione di cui all'art. 19.

2. Salvo il caso in cui Cliente e/o il Titolare della Carta familiare abbiano agito con dolo o colpa grave ovvero non abbiano adottato le misure di corretta custodia della Carta e del P.I.N. di cui all'art. 2, prima della citata comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 19, il Cliente e il Titolare della Carta familiare possono sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 Euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito della Carta conseguente dal furto o smarrimento della stessa.

3. Qualora il Cliente e/o il Titolare della Carta familiare abbiano agito in modo fraudolento o non abbiano adempiuto ad uno o più obblighi di cui agli artt. 2 e 19 con dolo o colpa grave, il Cliente e il Titolare della Carta familiare sopportano tutte le perdite derivanti dall'utilizzo non autorizzato della Carta e non si applica il limite di cui al precedente comma.

Per colpa grave si intende il comportamento del Titolare che opera con negligenza o imprudenza non scusabili, ovvero senza adottare quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti nella cura dei propri interessi patrimoniali. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha colpa grave se il Titolare i) non conserva il PIN in luogo separato e segreto rispetto a quello in cui custodisce la Carta, ii) trascrive sulla Carta il PIN, iii) comunica in ogni modo il PIN a terza persona, iv) non adotta ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza del PIN, v) non verifica con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute con la Carta.

4. Inoltre si informa il Titolare che, come da pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario, è stata riconosciuta la colpa grave del cliente in alcuni casi, come per esempio un borseggio, in cui le caratteristiche del furto – estemporaneità, fatto commesso da soggetto presumibilmente non esperto – e il ridottissimo intervallo di tempo tra sottrazione della carta e effettuazione dell'operazione fraudolenta hanno fatto presumere che il PIN fosse custodito nella stessa borsa.

Art. - 21. – Servizio avviso movimenti

1. Il Cliente e il Titolare della Carta familiare devono controllare con assidua frequenza le operazioni effettuate con la Carta. A tal fine il Titolare è informato che i rischi di frodi possono diminuire utilizzando il Servizio Avviso Movimenti.

2. Il Titolare in possesso di un'utenza di telefonia mobile che intende aderire ai servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti) dovrà indicare nel Modulo di richiesta della Carta il proprio numero di telefono cellulare e l'operatore telefonico. Il costo del relativo SMS dipende dal piano tariffario in vigore con il proprio operatore. Il Titolare può attivare il Servizio Avviso Movimenti anche in un momento successivo alla richiesta della Carta mediante richiesta sul Sito (www.cartimpronta.it) oppure tramite il Servizio Clienti telefonico o richiesta scritta presentata direttamente all'Agenzia di riferimento.

Il Titolare sarà, in tal caso, avvisato via SMS di ogni autorizzazione richiesta per la sua Carta per importi superiori a quanto concordato con la Banca e potrà così rilevare - e segnalare tempestivamente con le modalità indicate nell'art. 19 - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del numero della Carta.

3. Il Titolare si impegna altresì a segnalare per iscritto alla Banca eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare e/o dell'operatore telefonico.

4. I servizi SMS forniti saranno strettamente collegati al numero telefonico indicato e quindi alla scheda telefonica (Carta SIM) associata a quel numero. Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo della stessa, il servizio SMS sarà fruito dal cessionario della scheda telefonica, sotto l'esclusiva responsabilità del Titolare cedente, manlevando la Banca e l'Emittente da ogni responsabilità e assumendosi ogni onere anche economico o risarcitorio a qualsivoglia titolo, in ordine a ogni pretesa che dovesse essere intrapresa da qualsivoglia soggetto in merito ai servizi SMS e ai contenuti delle informazioni veicolati a mezzo dei servizi stessi.

5. Il regolamento di tale servizio, nonché i valori di soglia standard di avviso sono consultabili sul sito www.cartimpronta.it e possono essere richiesti al Servizio Clienti Cartimpronta.

Art. - 22. – Operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto

1. Il Cliente o il Titolare della Carta familiare, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto e senza indugio tale circostanza alla Banca entro 13 mesi dalla data di addebito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna a mano. Il Cliente o il Titolare della Carta decade dal diritto di richiedere la rettifica dell'operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto se non lo esercita nel predetto termine di 13 mesi previsto dalla legge.

Art. - 23. – Rimborso a seguito di operazioni non autorizzate

1. Qualora l'operazione non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa immediatamente al Cliente l'importo dell'operazione medesima. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Cliente e al Titolare della Carta familiare secondo le modalità di cui all'art. 25.

2. Il rimborso di cui al precedente comma non esclude la facoltà, per la Banca, di dimostrare in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata. Il tal caso la Banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal Cliente la restituzione immediata dell'importo rimborsato.

Art. - 24. - Richieste di rimborso per operazioni preventivamente autorizzate (es. RID ricorrenti)

1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita (ad es. nel caso di addebiti ricorrenti RID attivati per la domiciliazione delle utenze), il Cliente o il Titolare della Carta familiare ha diritto di richiedere il rimborso della predetta operazione al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- a) al momento del rilascio dell'autorizzazione non venga specificato l'importo dell'operazione;
 b) l'importo supera quello che il Cliente o il Titolare della Carta familiare avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi con riferimento al suo precedente modello di spesa, alle condizioni del suo contratto quadro, e alle circostanze del caso.
 Al tal fine, il Cliente e il Titolare della Carta familiare devono fornire alla Banca ogni elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni.
 2. Il Cliente o il Titolare della Carta familiare deve richiedere il rimborso entro otto settimane dalla data in cui l'importo è stato addebitato. Il Cliente o il Titolare della Carta decade dal diritto di richiedere il rimborso dell'operazione autorizzata se non lo esercita nel predetto termine di otto settimane previsto dalla legge.
 3. La Banca rimborsa al Cliente l'intero importo dell'operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del medesimo, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Art. - 25. - Comunicazione tra le parti

- Le comunicazioni ai fini del presente Contratto, come del resto la redazione del medesimo, sono fatte in lingua italiana.
- In caso di blocco della Carta per motivi di sicurezza il Cliente e il Titolare della Carta familiare verranno avvisati tramite telefono o tramite telegramma al loro domicilio qualora i non abbiano comunicato alla Banca un recapito telefonico al quale essere contattati o ii) non siano raggiungibili al recapito telefonico comunicato alla Banca.
- Le comunicazioni del Titolare in relazione a quanto disciplinato dal presente Contratto dovranno pervenire presso l'Agenzia di riferimento. Il Titolare curerà che tali comunicazioni siano redatte in modo chiaro e leggibile.
- Il Cliente o il Titolare della Carta familiare potrà richiedere il rimborso delle transazioni non autorizzate di cui all'art. 23 o delle transazioni autorizzate di cui all'art.24, inviando il modulo "Fast Claim" (reperibile sul sito www.cartimpronta.it, sezione assistenza-sicurezza, oppure presso l'Agenzia di riferimento) al numero di FAX indicato nel modulo stesso oppure consegnandolo presso l'Agenzia di riferimento.

Art. - 26. - Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni

- Le condizioni economiche applicate al rapporto regolato dal presente contratto sono indicate nel Documento di sintesi.
- La Banca e l'Emittente, in presenza di un giustificato motivo, si riservano la facoltà di modificare unilateralmente ai sensi dell'art. 126-sexies del TUB, anche in senso sfavorevole al Cliente e/o al Titolare della Carta familiare, le commissioni, le spese e le altre condizioni contrattuali ed economiche pattuite mediante il presente Contratto.
- Le modifiche unilaterali di cui al precedente comma dovranno essere comunicate espressamente al Cliente e/o al Titolare della Carta familiare secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole (ad es. pdf o email).
- La modifica comunicata dalla Banca e/o dall'Emittente al Cliente e/o al Titolare della Carta familiare si intenderà approvata ove il Cliente e/o il Titolare della Carta familiare non recedano, senza spese, da questo Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- Le modifiche dei tassi di cambio, anche se sfavorevoli al Titolare, saranno applicate con effetto immediato e senza preavviso, sempre che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di cambio di riferimento già convenuti.
- Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente e/o il Titolare della Carta familiare.
- Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca e per l'Emittente di comunicare al Cliente e/o al Titolare della Carta familiare la relativa modifica del Contratto.

Art. - 27. - Domiciliazione utenze

- Il Titolare può utilizzare la Carta per il pagamento di spese ricorrenti a favore di esercenti con i quali ha sottoscritto appositi contratti di fornitura continuativa di beni e servizi (abbonamenti, domiciliazione utenze), a fronte dei quali ha rilasciato all'esercente l'autorizzazione ad addebitare dette spese sulla Carta. La revoca di tali autorizzazioni dovrà essere effettuata dal Titolare nei confronti dell'esercente. La Banca e l'Emittente, pertanto, resteranno estranee ad ogni contestazione in merito all'efficacia della revoca stessa.
- A seguito della domiciliazione di utenze con addebito diretto sulla Carta possono essere contabilizzati, da parte delle aziende fornitrici dei servizi, addebiti per importi anche superiori ai limiti del Fido accordato.
- Gli addebiti non sono stornabili una volta contabilizzati definitivamente, salvo quanto previsto ai precedenti articoli 22, 23 e 24.
- Se la Carta usata per autorizzare un addebito ricorrente viene sostituita (ad es. in quanto smarrita, rubata, danneggiata, rinnovata o sostituita), il Titolare dovrà, a sua cura e spese, contattare l'esercente e comunicare i dati della nuova Carta emessa in sostituzione di quella precedente ovvero concordare con l'esercente diverse modalità di pagamento al fine di evitare qualsiasi interruzione nel servizio fornito dall'esercente o inadempimento nei confronti di quest'ultimo.
- Il Titolare prende atto che la Banca e l'Emittente non sono tenuti ad effettuare alcuna comunicazione all'esercente relativamente all'emissione di nuove Carte in sostituzione di quelle precedenti.

Art. - 28. - Identificazione della clientela

- All'atto della richiesta della Carta, il Titolare è tenuto a fornire alla Banca le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela e i dati identificativi propri in conformità alla vigente normativa anticiclaggio (D.Lgs 231/2007 e successive disposizioni).
- Al fine di tutelare il Titolare, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni connesse ad atti di disposizione del rapporto, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.

Art. - 29. - Pubblicità e trasparenza delle condizioni, reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie

- La Banca e l'Emittente osservano, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (il "Testo unico delle leggi bancarie e creditizie") e sue successive integrazioni e modificazioni nonché le relative disposizioni di attuazione.
 In particolare il Titolare ha diritto di ottenere, gratuitamente, in qualsiasi momento del rapporto copia del Contratto.
- Il Cliente e il Titolare della Carta familiare possono presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: Ufficio Reclami Webank – via Massaua 4, Milano o per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@webank.it La Banca deve rispondere entro 30 giorni, mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (pdf o email).
- Qualora il Cliente o Titolare della Carta familiare non siano soddisfatti o non abbiano ricevuto risposta al reclamo, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF il Cliente e il Titolare della Carta familiare possono consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, possono recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure possono rivolgersi direttamente alla Banca.
- Il Cliente e/o il Titolare della Carta familiare, in alternativa al ricorso all'ABF, possono attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente e/o dal Titolare della Carta familiare o in forma congiunta con la Banca e/o l'Emittente innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente e del Titolare della Carta familiare di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
- Se il Cliente e/o il Titolare della Carta familiare intendono rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto devono preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo quanto previsto dal precedente comma 3 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 4.
- Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca e/o l'Emittente ed il Cliente e/o il Titolare della Carta familiare possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010.
- Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica.
- Il Cliente, il Titolare della Carta familiare e le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

Art. - 30. - Sanzioni

- La Banca e l'Emittente sono soggette ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in via Nazionale, 91 – 00184 Roma.
- In caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, che ha recepito la Direttiva 2007/64/CE in tema di servizi di pagamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie indicate dall'art. 32 del medesimo decreto qui di seguito riportato:
 "1. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 3 (Spese applicabili), 9 (Comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto), 11 (Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate), 18 (Importi trasferiti e importi ricevuti), 23 (Data valuta e disponibilità dei fondi) e 2 5 (Mancata o inesatta esecuzione) e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 200.000 euro.
 2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8 (Obbligo a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento), 16 (Rifiuto degli ordini di pagamento), 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento), 2 1 (Mancanza di u n conto di pagamento del beneficiario presso i l prestatore di servizi di pagamento) e 2 2 (Depositi versati in u n conto di pagamento) e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
 3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri.
 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1 e 2 si applicano anche a coloro che operano nell'organizzazione del prestatore di servizi di pagamento anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.
 5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2 , del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.

6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e da agenti o filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 145 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

Art. - 31. - Legge applicabile e Foro competente

1. I rapporti tra la Banca, l'Emittente, il Cliente e il Titolare della Carta familiare sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana (Codice Civile, Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie nonché le relative disposizioni di attuazione, D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ovvero il "Codice del Consumo"). Il Cliente e il Titolare della Carta familiare prendono atto che, per tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dal presente Contratto, i rapporti tra la Banca e il Cliente saranno regolati, ove compatibili, dalle "Condizioni Generali per l'apertura dei rapporti con la Banca".

2. Per ogni controversia che potesse sorgere in dipendenza dall'emissione e/o utilizzo della Carta è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente o del Titolare della Carta familiare.

3. Qualora nel presente Contratto siano contenute delle pattuizioni che sono in contrasto con i diritti intangibili del consumatore, esse sono da intendersi come radicalmente prive d'effetto, senza che ciò influisca sulla validità del presente Contratto

Art. - 32. - Cessione del contratto e/o dei crediti

1. Il Cliente e il Titolare della Carta familiare acconsentono alla cessione da parte della Banca a terzi i) del presente Contratto con le relative garanzie e/o ii) dei crediti derivanti dal presente Contratto e/o dalla Carta e dei relativi accessori.

Art. - 33. - Diritti della Banca e/o dell'Emittente

1. Qualora la Banca e/o l'Emittente non abbiano esercitato un diritto o una facoltà previsti dal Contratto, ciò non potrà in alcun modo essere interpretato come rinuncia ai loro diritti e non potrà impedire l'esercizio di tali diritti e facoltà in futuro.

Art. - 34. - Garanzie

1. La Banca si riserva di chiedere la costituzione di garanzie (reali o personali) per l'emissione della Carta. In tal caso l'efficacia del Contratto è subordinata alla valida costituzione delle garanzie richieste dalla Banca che saranno regolate mediante separato atto.

2. Se ai fini della emissione della Carta è stata costituita una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che il Cliente cessa di essere debitore della Banca.

3. Nel caso in cui la garanzia costituita per l'emissione della Carta divenga insufficiente, la Banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se il Cliente non ottempera tempestivamente alla richiesta della Banca, la Banca può ridurre il Fido proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal Contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL GRUPPO BIPIEMME

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

WeBank utilizza i Suoi dati personali che Lei stesso ha fornito o che sono stati comunicati alla banca da terzi. La presente informativa si riferisce altresì ai trattamenti effettuati dalle società del Gruppo Bipiemme.

Finalità e modalità del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati in modo prevalentemente automatizzato per la gestione dei servizi da Lei richiesti. Le finalità per le quali vengono trattati sono:

- l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali e precontrattuali instaurati con la banca;
- l'adempire o l'esigere l'adempimento di obblighi di normativa e di vigilanza.

Per questi trattamenti, al fine di meglio fornire i servizi da Lei richiesti, i Suoi dati possono essere trattati, limitatamente ai soli dati necessari, anche dalle altre società del Gruppo Bipiemme.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e non richiede il consenso dell'Interessato. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità per la banca di instaurare e dare esecuzione ai predetti servizi.

Nell'ambito dell'esecuzione delle attività sopra descritte, in alcuni casi e solo se ciò è strettamente necessario, i dati possono essere anche di natura sensibile.

I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere trattati, previo Suo espresso consenso, per le seguenti finalità funzionali:

- la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;
- l'elaborazione di studi e ricerche di mercato;
- la promozione di prodotti e servizi di WeBank e delle società del Gruppo Bipiemme;
- la promozione di prodotti e servizi di terzi.

I Suoi dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori, interni ed esterni, della banca a ciò formalmente incaricati ai sensi del Codice Privacy, e da strutture delle società del Gruppo Bipiemme che svolgono, per conto dello stesso, compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale.

Comunicazione dei dati

WeBank La informa che i Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

- società del Gruppo Bipiemme per l'adempimento di obblighi di legge e contrattuali, ciò con particolare riferimento alle informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere ai sensi della normativa antiriciclaggio (ex art. 41 D.lgs. 231/2007);
- società terze incaricate di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle della banca, così come descritte nel paragrafo "Finalità e Modalità del Trattamento";
- soggetti operanti all'estero, nell'esecuzione di operazioni bancarie e finanziarie dirette verso banche, istituti di credito o intermediari finanziari esteri anche appartenenti a Paesi esteri extra UE;
- sistemi di informazione creditizia, ed in particolare a CRIF Spa, con sede in Bologna, via Lamè 15, in qualità di società di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenze, nell'esecuzione di servizi o necessità legati al mondo bancario e finanziario.

Diritti degli interessati

Il Codice Privacy Le attribuisce il diritto di chiedere quali sono i Suoi dati personali che la banca conserva, come ne è venuta in possesso e per quali fini; oppure di chiederne la correzione, se errati, o la cancellazione semplicemente scrivendo a Banca Popolare di Milano, in qualità di Capogruppo, presso l'ufficio Privacy Officer – Piazza F. Meda, 4 – 20121 Milano.

Il Privacy Officer, su delega delle singola società del Gruppo Bipiemme, garantisce che le misure di sicurezza poste in essere dalle stesse sono fra loro omogenee.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è WeBank S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede sociale della società, in Milano, Via Massaua, n. 4.

Il Responsabile del trattamento è il Dott. Elisabetta Calmasini domiciliata per la carica presso la sede sociale della società.

L'elenco completo dei Responsabili, delle società del Gruppo Bipiemme e delle società terze alle quali vengono comunicati i Suoi dati per l'esecuzione di obblighi contrattuali è disponibile presso la nostra Sede, le agenzie o sul sito internet della banca, www.webank.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2008 N.196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Di seguito Le richiediamo il Suo consenso al trattamento dei dati personali, per finalità non necessarie all'adempimento degli obblighi contrattuali come descritti nell'informativa resa; è sufficiente che barri le seguenti caselle se desidera che i Suoi dati siano:

utilizzati per l'invio, da parte della Banca, di comunicazioni concernenti l'offerta di prodotti o servizi del Gruppo Bipiemme e per elaborazioni di studi e di ricerche di mercato

do il consenso

nego il consenso

utilizzati per l'invio, da parte della Banca, di comunicazioni concernenti l'offerta di prodotti o servizi di soggetti terzi

do il consenso

nego il consenso

comunicati a società terze ai fini di promozione di prodotti e servizi e di ricerche di mercato

do il consenso

nego il consenso

MODULO DI RICHIESTA WEBANK

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Webank, salva propria approvazione, consente di aprire On-Line un conto corrente bancario a condizioni economiche vantaggiose, come risulta dal Documento di Sintesi e dal Foglio Informativo. Il Conto Webank è accessibile mediante la sola sottoscrizione del presente Modulo di Richiesta, che comporta l'accettazione di condizioni contrattuali molto favorevoli per il consumatore. Infatti il Conto Webank nella versione base qui proposta è **regolato dalle Condizioni generali per l'apertura rapporti con Webank** pubblicate e sempre conoscibili sul Sito Webank ed acquisibili su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme della documentazione legale per tutta la durata dei rapporti che il cliente è interessato a concludere, e in ogni caso **dalle norme del Codice Civile da intendersi nel senso più favorevole al consumatore**. Di conseguenza il contratto di conto corrente "Conto Webank" sarà regolato, oltre che dalle Condizioni Webank, dalle norme imperative applicabili in materia e dagli artt. 1823 e 1834 del Codice Civile; alle operazioni bancarie in conto corrente "Conto Webank" si applicheranno gli articoli 1852, 1853, 1854, 1855, 1856 e 1857 del Codice Civile.

PRIMA DI APPORRE LA PROPRIA SOTTOSCRIZIONE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE CONDIZIONI WEBANK

I documenti contenenti le Condizioni Webank sono pubblicati e sempre disponibili al pubblico (ferma restando la conoscibilità degli articoli di Legge sopra richiamati a livello contrattuale), anche attraverso l'accesso presso l'apposita sezione del Sito, dedicata alla trasparenza in modo da garantirne in ogni momento la pubblica conoscibilità. La Documentazione Webank può sempre essere acquisita su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme della stessa per tutta la durata dei rapporti che il Cliente è interessato a concludere. In ogni caso, il Cliente che ne abbia necessità, potrà sempre richiedere la spedizione di una copia su supporto cartaceo all'indirizzo di corrispondenza inviando una mail a: webank@webank.it o chiamando il numero verde 800-060-070.

In ogni caso si informa il Cliente che, entro 14 giorni dalla conclusione a distanza del presente contratto, ha facoltà di esercitare DIRITTO DI RECESSO dallo stesso, - senza alcuna penale e senza la necessità di indicare la motivazione - inviando una raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: WeBank S.p.A. - Via Massaua 4 - 20146 Milano. In tal caso le eventuali operazioni e i pagamenti disposti dal Cliente sino al ricevimento della comunicazione con la quale si esercita il recesso si intenderanno validi ed efficaci nei suoi confronti. Analogamente si intenderanno validi ed efficaci i pagamenti dallo stesso ricevuti. In merito al diritto di recesso ed alle altre informazioni circa le tecniche di comunicazione a distanza si veda l'Informativa sui contratti e servizi a distanza disponibile sul Sito della Banca ai sensi del Codice del Consumo.

Il Cliente, apponendo la propria sottoscrizione nel riquadro sottostante, dichiara:

- di avere ricevuto tutti i documenti che compongono le Condizioni Webank su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme degli stessi per tutta la durata dei rapporti che il Cliente è interessato a concludere, di averli letti attentamente e di averne compreso i contenuti. In particolare, il Cliente è consapevole degli impegni di natura economica e contrattuale che derivano dall'accettazione delle Condizioni Webank qui richiamate, e comunque dell'applicazione al rapporto degli articoli 1823, 1834, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856 e 1857 del Codice Civile.
- di accettare integralmente e senza alcuna eccezione quanto previsto nel Documento di Sintesi e nelle Condizioni Generali ed in particolare le Sezioni di seguito specificate: SEZIONE I - RAPPORTO BANCA CLIENTE; SEZIONE II - CONTO CORRENTE BANCARIO; SEZIONE II - BIS DEPOSITI IN SOTTOCONTI TECNICI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE; SEZIONE III - SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI IN CONTO CORRENTE; SEZIONE IV - SERVIZI DI INCASSO, ACCETTAZIONE, SCONTO O NEGOZIAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI; SEZIONE V NORME RICHIESTA CARTIMPRONTA E REGOLAMENTO DELLA CARTA; SEZIONE VI NORME GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO A DISTANZA "WEBANK"; SEZIONE VII NORME GENERALI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE;
- di essere informato che con l'accettazione delle "Condizioni generali per l'apertura dei rapporti con WeBank" accetta anche le norme che regolano il funzionamento di Cartimpronta la cui emissione è subordinata ad una autonoma e separata richiesta sempre disponibile sul sito web della Banca;
- il Cliente dichiara che, l'eventuale invalidità o inefficacia, anche sopravvenuta, di una o più clausole delle Condizioni Webank non comporterà l'invalidità delle altre clausole ed il contratto con Webank interessato sarà interpretato come se non comprendesse la clausola o le clausole in questione;
- di aver compilato personalmente il presente Modulo di Richiesta accettandone integralmente il contenuto, effettuando le proprie scelte e rilasciando le relative dichiarazioni così come specificate negli appositi riquadri dedicati: (i) alle Comunicazioni con WeBank (elezione speciale di domicilio); (ii) all'elezione speciale di domicilio CAI; (iii) al Conto Webank e al BANCOMAT; (iv) all'Informativa e al Consenso relativi al trattamento dei dati personali; (v) all'Adeguata Verifica del Cliente;
- che il soggetto incaricato dell'offerta fuori sede (ad es. dipendente o promotore finanziario) ha assolto gli obblighi di esibizione e consegna della Guida Pratica al conto corrente e del Foglio Informativo, così come previsto dalla vigente normativa;
- che tutte le scelte effettuate nel Sito mediante pulsante elettronico comportano la registrazione delle azioni e volontà del Cliente, atti che potranno essere opposti dalla Banca in ogni sede;
- il Cliente accetta sin d'ora che la sottoscrizione apposta di sotto costituisca "specimen" di firma per tutti i rapporti con la Banca.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione in data: / /

Firma leggibile Intestatario I

Firma leggibile Intestatario II

Firma leggibile Intestatario III

1° Firma di 4

9. Il Cliente dichiara di avere ottenuto copia delle presenti Condizioni Generali per l'apertura dei rapporti con Webank e di approvarne specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma Cod. Civ., le seguenti clausole: SEZIONE I - RAPPORTO BANCA CLIENTE: Art. 3 comma 3 (sostituzione nell'esecuzione dell'incarico); Art. 8, commi 2, 4 e 5 (nomina, revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza); Art. 9 comma 1 (estinzione del rapporto su richiesta di uno solo dei cointestatori); Art. 10 (diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie); Art. 11 (diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatori); Art. 13, commi 2, 3, e 4 (Modifica Unilaterale delle condizioni); Art. 15 (foro giudiziario competente); Art. 16 - Varie SEZIONE II - CONTO CORRENTE BANCARIO: Art. 7, comma 2 (non apposizione della clausola effettivo); Art. 8, commi 1, 2 e 4 (capitalizzazione degli interessi ed oneri); Art. 9 (Conto non movimentato) - Art. 10, commi 2 e 4 (Condizioni approvazione dell'estratto conto); Art. 11 (compensazione e pagamento di assegni); Art. 12 (recesso dal contratto di conto corrente e/ dalla convenzione d'assegno); Art. 13 - Sconfinamenti in assenza di fido; Art. 14 - Eventi straordinari che comportano l'applicazione di commissioni a favore della Banca; Art. 15 - Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati. SEZIONE II - BIS DEPOSITI IN SOTTOCONTI TECNICI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE: Art. 1; Art. 2; Art. 4; Art. 5; Art. 7. SEZIONE III - SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI IN CONTO CORRENTE: Parte Generale - Art. 2 comma 6 (Spese per recupero dei fondi); Art. 3 comma 2 (Spese per la comunicazione di rifiuto obiettivamente giustificato); Art. 5 commi da 1 a 4 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); Art. 5 comma 5 (Modifica tassi di interesse o cambio). Sottosezione A - Bonifico - art. 4, comma 1 (spese per la revoca di un ordine di bonifico effettuata oltre i termini). Sottosezione B - Addebito RID, RIBA, MAV, RAV e Bollettini Freccia: art. 5 comma 3 (rinuncia al diritto di rimborso concordata con il creditore); art. 4 comma 3 (spese per la revoca di un singolo ordine di pagamento RID effettuata oltre i termini) art. 4 comma 4 (Esclusione della facoltà di revoca nel caso in cui la Banca sia creditrice del relativo importo); art. 4 comma 5 (rinuncia alla facoltà di revoca di un singolo ordine di pagamento RID); art. 8 comma 1 (spese per la revoca di un ordine di pagamento di RIBA, MAV, RAV, Bollettino Freccia effettuato oltre i termini). Sottosezione C - Bancomat/Pago Bancomat: Art. 3, comma 4 (revoca o perdita dei poteri di rappresentanza); Art. 5, comma 6 (opponibilità della denuncia di smarrimento o di sottrazione). Art. 8 (Erogazione dei servizi Bancomat/Pagobancomat); Art. 10 (Addebito in conto); Art. 11 (facoltà di recesso della banca o di temporaneo divieto di utilizzo della Carta). Art. 16 - Pagamento pedaggi autostradali: comma 2 (limiti di utilizzo); comma 6 (esonero da responsabilità della Banca per interruzione, sospensione o irregolare o mancato funzionamento del servizio). SEZIONE IV - SERVIZI DI INCASSO, ACCETTAZIONE, SCONTO O NEGOZIAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI: Art. 1, comma 2 (conseguenze dannose derivanti dal servizio); Art. 2 (non invio degli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni); Art. 6 (esonero da responsabilità della Banca per mancata presentazione o protesto in tempi utili di effetti, documenti e assegni); Art. 7 (condizioni per l'accettazione del pagamento di effetti, documenti e assegni a favore dell'estero); Art. 8 (Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero); SEZIONE V - NORME CARTIMPRONTA E REGOLAMENTO DELLA CARTA: art. 1 - emissione e funzioni della Carta; art. 2 - modalità di utilizzo (ricezione della carta); art. 4 - limiti di utilizzo e disponibilità di spesa residua della Carta; art. 5 - facoltà di bloccare la Carta; art. 6 - validità della Carta; art. 7 - recesso del Titolare; art. 8 - recesso della Banca; art. 10 - rapporti con esercenti convenzionati; art. 11 - obblighi del Cliente e del Titolare (addebito in conto); art. 12 - comunicazioni periodiche (elezione speciale di domicilio); art. 15 - imputazione dei pagamenti; art. 16 - sospensione dell'utilizzo del fido; art. 17 - decadenza dal beneficio del termine; art. 18 - risoluzione del contratto; art. 19 - smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta; art. 20 - responsabilità per l'utilizzo non autorizzato della Carta (perdite a carico del cliente); art. 21 - Servizio avviso movimenti; art. 22 - operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto (decadenza); art. 24 - richieste di rimborso per operazioni preventivamente autorizzate (decadenza); art. 26 - determinazione e modifica unilaterale delle condizioni; art. 29 - domiciliata utenze; art. 32 - cessione del contratto e/o dei contratti; art. 34 - garanzie; SEZIONE VI NORME GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO A DISTANZA "WEBANK": Art. 1 - Ambito di Applicazione; Art. 2 - Conclusione ed efficacia del Contratto; Art. 3 - Il Servizio Webank; Art. 4 - Utilizzo del Servizio Webank; Art. 5 - Disponibilità del Servizio Webank; Art. 7 - Rischi; Art. 8 - Limiti operativi; Art. 10 - Customer Service; Art. 11 - Phone Banking; Art. 12 - Esecuzione degli ordini e comunicazioni via Internet - Elezione speciale di domicilio; Art. 13 - Condizioni contrattuali e modifiche; Art. 14 - Nuovi Servizi e Varie; Art. 15 - Operazioni di informazione; Art. 16 - Spese a carico del Cliente; Art. 17 - Legge regolatrice SEZIONE VII NORME GENERALI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE: Art. 1 - Oggetto; Art. 2 Condizioni economiche e Modifiche contrattuali; Art. 3 Obblighi del Cliente (End User); Art. 4 - Diritti riservati; Art. 5 - Durata e recesso; Art. 6 - Responsabilità di Webank

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione in data / /

Firma leggibile Intestatario I

Firma leggibile Intestatario II

Firma leggibile Intestatario III

2° Firma di 4

Il sottoscritto Cliente dichiara di aver firmato il Contratto con WeBank e, successivamente, di essersi recato sul sito www.webank.it e di aver stampato e/o salvato su supporto durevole (adeguato al recupero della copia integrale e conforme della documentazione legale per tutta la durata del rapporto che il Cliente è interessato a concludere) copia del predetto Contratto, comprensivo delle Condizioni Generali che regolano i rapporti tra WeBank e il Cliente.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione in data / /

Firma leggibile Intestatario I

Firma leggibile Intestatario II

Firma leggibile Intestatario III

3° Firma di 4

ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07) il Cliente è obbligato a fornire alla Banca alcune dichiarazioni ed informazioni. Le ricordiamo che il rilascio di false informazioni od omissioni comporta conseguenze anche di natura penale. Prima di procedere La invitiamo a prendere visione dell'[Informativa sul trattamento dei dati personali della Banca](#). I dati forniti di seguito devono ritenersi integrati (sempre per le finalità di cui alla normativa antiriciclaggio) con i dati forniti alla Banca in relazione ai rapporti bancari, finanziari e di investimento.

I dati e le informazioni registrate ai sensi della normativa antiriciclaggio applicabile sono utilizzabili dalle autorità ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti, il Cliente, pertanto, solleva la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità in merito alle citate informazioni, tenendola indenne da ogni e qualsiasi conseguenza che da ciò possa derivare nei confronti di chiunque.

Titolare Effettivo

Il sottoscritto Cliente dichiara di essere il Titolare Effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/07 e di agire esclusivamente per proprio conto. Ai sensi del D.Lgs. 231/07 per Titolare Effettivo si intende la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività.

Natura e scopo prevalente del rapporto

Il sottoscritto Cliente dichiara che i propri rapporti con Webank hanno natura tipica in ambito bancario e/o finanziario e/o di investimento, e rispondono alla seguente finalità

In ogni caso il sottoscritto Cliente dichiara che i rapporti con Webank non hanno natura, né scopo di finanziare il terrorismo o comunque occultare denaro o beni e/o di sottrarli a terzi aventi titolo.

Informazioni su attività economica - Intestatario I

Professione	
Settore	
Dettaglio Settore	
Stato di Svolgimento attività	
Provincia di Svolgimento attività	
Reddito annuo netto	
Origine del patrimonio	

Informazioni su attività economica - Intestatario II

Professione	
Settore	
Dettaglio Settore	
Stato di Svolgimento attività	
Provincia di Svolgimento attività	
Reddito annuo netto	
Origine del patrimonio	

Informazioni su attività economica - Intestatario III

Professione	
Settore	
Dettaglio Settore	
Stato di Svolgimento attività	
Provincia di Svolgimento attività	
Reddito annuo netto	
Origine del patrimonio	

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione in data / /

Firma leggibile Intestatario I

Firma leggibile Intestatario II

Firma leggibile Intestatario III

4° Firma di 4